

**Deliberazione 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09**

**Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 luglio 2009

**Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge 248/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2007, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RQDG), approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 ed in particolare l’Allegato A recante “Convenzione in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007” (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;

- il documento per la consultazione 17 aprile 2009, atto DCO 7/09 (di seguito: documento per la consultazione 17 aprile 2009).

**Considerato che:**

- ai sensi della legge n. 481/95, articolo 2, comma 12, lettera e), l’Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe per i servizi di pubblica utilità, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse;
- la direttiva 2003/55/CE prevede che gli Stati membri adottino “misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture”;
- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- la deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da clienti domestici disagiati;
- ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/07, è prevista, tramite successivo decreto interministeriale, l’estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall’articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
- con l’RTDG, allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente alinea, l’Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l’adozione di specifiche misure finalizzate a tutelare la clientela disagiata ed ha istituito il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio alimentato dal gettito rinveniente dall’applicazione della componente  $G_s$ , di cui al comma 35.3, lettera d);
- con la deliberazione ARG/gas 159/08 l’Autorità ha transitoriamente posto la componente  $G_s$  pari a zero;
- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all’articolo 3, comma 9, stabilisce che:
  - a) la compensazione è riconosciuta alle forniture di gas naturale;
  - b) la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento;

- c) per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- d) l'Autorità stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio;
- e) alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione sono destinate parte delle risorse individuate dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07;
- f) nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse previste nel decreto stesso, l'Autorità istituisce una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico;
- con deliberazione ARG/gas 20/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione dei provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea è stato necessario individuare, in particolare:
  - a) l'ammontare della compensazione della spesa, differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia, e stimare il conseguente onere a carico del sistema;
  - b) gli elementi informativi che devono essere contenuti nell'istanza di compensazione che il cliente domestico presenta al Comune di residenza;
  - c) opportuni sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione;
  - d) il soggetto competente a ricevere gli elementi informativi necessari a gestire ed erogare la compensazione;
  - e) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali domestici;
  - f) i meccanismi attraverso i quali riconoscere la compensazione anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale;
  - g) le utenze tenute al pagamento della componente tariffaria *G<sub>s</sub>* istituita per la copertura degli oneri connessi al meccanismo di compensazione;
- almeno con riferimento all'anno 2009, gli oneri derivanti dal regime di compensazione risultano superiori ai fondi stanziati dal decreto-legge n. 185/08;
- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 20/09, è stato diffuso il documento per la consultazione 17 aprile 2009, "Compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione del gas naturale", nel quale sono stati illustrati, oltre alle principali criticità implementative, i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative della compensazione;
- la consultazione, conclusasi il 29 maggio 2009, ha evidenziato un sostanziale accordo rispetto all'obiettivo dell'Autorità di utilizzare tutte le possibili sinergie nelle informazioni da produrre per la richiesta delle agevolazioni per la fornitura

di energia elettrica e di gas naturale, evitando duplicazioni e permettendo nel contempo verifiche più efficaci e rapide;

- con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari, gli operatori ritengono che, anche al fine di snellire le procedure di riconoscimento della compensazione e contenere gli oneri amministrativi connessi, si possa ricorrere all'autocertificazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento della compensazione e procedere a successive verifiche;
- l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento da parte delle imprese distributrici, dei venditori, dei Comuni e di eventuali altri operatori, in particolare le modifiche ai sistemi di fatturazione e di interscambio delle informazioni, nonché le attività legate alla predisposizione del sistema centralizzato di gestione e di verifica delle istanze di ammissione alla compensazione, richiedono tempi tecnici di realizzazione tali da esigere il differimento dell'avvio del regime di compensazione medesimo;

**Ritenuto opportuno:**

- dare attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico prevedendo, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 185/08, una compensazione della spesa differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo di circa il 15 per cento;
- prevedere l'autocertificazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento della compensazione e predisporre successive procedure di verifica delle informazioni medesime da parte delle imprese distributrici di elettricità e gas naturale e da parte dei venditori di gas per quanto di competenza;
- disporre l'avvio del regime di compensazione a partire dall'1 novembre 2009;
- prevedere un periodo adeguato perché gli aventi diritto, possano presentare istanza anche per il riconoscimento retroattivo della compensazione a tutto l'anno 2009;
- che, in sede di primo avvio del sistema, anche al fine di favorire la diluizione temporale del flusso di istanze di prima ammissione, le compensazioni di cui al decreto-legge n. 185/08, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 30 aprile 2010, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2009;
- distinguere tra clienti domestici diretti e clienti domestici indiretti;
- prevedere che, nel caso di clienti domestici diretti, il soggetto competente ad erogare la compensazione, sia l'impresa distributtrice;
- individuare con successivo provvedimento il soggetto deputato ad erogare la compensazione ai clienti domestici indiretti;
- che, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione e lo scambio tra i Comuni, le imprese distributrici ed il soggetto erogatore di cui al precedente alinea delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissione avvengano tramite il sistema informatico già utilizzato per la gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 8 dell'allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08;

- prevedere che gli oneri relativi alle attività di adeguamento del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, finalizzate a rendere il sistema medesimo utilizzabile per la gestione delle compensazioni della spesa per il gas naturale, siano posti a carico della componente  $G_s$ , di cui al comma 35.3, lettera d) dell'RTDG;
- prevedere che gli oneri eccedenti le risorse stanziare con decreto-legge n. 185/08 vengano coperti attraverso la componente  $G_s$ , applicata a tutte le utenze di gas naturale diverse da quelle corrispondenti ai clienti domestici diretti, ivi comprese le forniture per gli impianti condominiali;
- prevedere che la modulistica per la presentazione delle istanze ai Comuni sia predisposta in tempo utile per poter riconoscere la compensazione in corrispondenza del periodo invernale 2009-2010;
- prevedere che il sistema di trasferimento delle informazioni dai Comuni ai soggetti erogatori delle compensazioni sia operativo dal 1 novembre 2009 e che, conseguentemente, ed in analogia con le agevolazioni previste per la fornitura di energia elettrica, le prime compensazioni possano essere erogate a decorrere dal 1 gennaio 2009;
- coerentemente con le modalità previste per l'esazione della componente  $A_s$  di cui al comma 45.2, lettera s), del TIT, che le imprese distributrici possano trattenere il gettito derivante dall'applicazione della componente  $G_s$ , nei limiti delle compensazioni erogate, al fine di minimizzare le esigenze di trasferimenti finanziari tra le medesime imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- disporre che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per effetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, siano riconosciuti nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione;
- aggiornare annualmente l'ammontare della compensazione contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche per la fornitura del gas naturale per i clienti in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno;
- rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità:
  - a) la pubblicazione della modulistica che i clienti domestici devono utilizzare per presentare al Comune di residenza l'istanza di ammissione alla compensazione;
  - b) l'eventuale definizione delle procedure attraverso le quali accertare l'uso domestico del gas naturale in corrispondenza di un locale per il quale è richiesta una compensazione anche attraverso la verifica delle caratteristiche della fornitura elettrica attiva presso gli stessi locali;
  - c) la definizione delle procedure di verifica dei prelievi di gas naturale in corrispondenza di punti di riconsegna che beneficiano della compensazione al fine di evidenziare situazioni anomale con riferimento all'entità o alla periodicità dei prelievi.

## DELIBERA

### Articolo 1

*Regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati definito ai sensi del decreto-legge n. 185/08*

- 1.1 Sono approvate le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati », allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A).

### Articolo 2

*Modificazioni della RTDG*

- 2.1 Al comma 1.1 della RTDG sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “• **decreto-legge n. 185/08** è il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  - **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;”
- 2.2 All'articolo 35 della RTDG, dopo il comma 35.3 è aggiunto il seguente comma 35.4:
- “35.4 La componente  $G_s$ , di cui al comma 35.3, lettera d), è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.”.
- 2.3 Al comma 92.1 della RTDG, sono eliminate le parole “Gs,”;
- 2.4 Dopo il comma 92.1 sono aggiunti i seguenti commi:
- “92.2 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall'applicazione della componente  $G_s$  di cui al comma di cui al comma 35.3, lettera d), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo;
  - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09.
- 92.3 Qualora la differenza di cui al comma 92.2 risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell'impresa distributrice.”
- 2.5 Il comma 97.1 della RTDG è sostituito con il seguente:
- “97.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è utilizzato per la copertura degli oneri

connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, introdotto ai sensi del decreto-legge n. 185/08.”

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni transitorie in materia di ammissione ed erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti*

- 3.1 A parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Allegato A, ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A medesimo, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A;
  - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza del periodo di cui alla precedente lettera a), fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di gas naturale, se successiva all'1 gennaio 2009.
- 3.2 Ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A in possesso di attestazione ISEE non in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2009, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008;
  - b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2009.
- 3.3 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 3.1, lettera b) e comma 3.2 sono erogati dall'impresa distributrice con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di distribuzione, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.7.
- 3.4 Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2, la formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A, è sostituita dalla seguente:

$$\frac{ARR_{TOT} + CCG_{u,i,z}}{365} * gg$$

dove:

- $ARR_{TOT}$  è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2;

- $CCG_{u,i,z}$  è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla categoria d'uso  $u$ , alla numerosità familiare  $i$  e alla zona climatica  $z$ ; tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui comma 3.2;
  - $gg$  sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.
- 3.5 In caso di cessazioni della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* che intervengano nel periodo di vigenza del diritto alla compensazione, l'impresa distributrice accredita, in occasione dell'ultima fatturazione utile, la quota residua dell'importo  $ARR_{TOT}$  di cui al comma 3.4 eventualmente non ancora erogata.
- 3.6 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2 ed erogati dall'impresa distributrice sono trasferiti dal venditore al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A.
- 3.7 Nei casi di cui ai commi 3.1 e 3.2, ai clienti domestici diretti che, all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una fornitura di gas naturale attiva, in luogo di quanto previsto al comma 3.4, l'impresa distributrice provvede ad erogare la compensazione spettante, determinata in funzione del periodo di vigenza del diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato all'indirizzo del richiedente.
- 3.8 Ai fini di quanto previsto dai commi 3.1 e 3.2, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull'attestazione di presentazione dell'istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.

#### **Articolo 4**

##### *Disposizioni transitorie in materia di ammissione ed erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti*

- 4.1 A parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Allegato A, ai clienti domestici indiretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A medesimo, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A;
  - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza di cui alla precedente lettera a), fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009.

- 4.2 Ai clienti domestici indiretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A, in possesso di attestazione ISEE non in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2009, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008;
  - b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2009.
- 4.3 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 4.1, lettera b) e comma 4.2 sono erogati *una tantum* dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A ai clienti domestici indiretti.
- 4.4 Ai fini di quanto previsto dai commi 4.1 e 4.2, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull'attestazione di presentazione dell'istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.
- 4.5 Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 4.1, lettera b), ovvero comma 4.2, il Comune verifica a partire da quale data il richiedente la compensazione è residente nell'indirizzo presso il quale è ubicato l'impianto condominiale in relazione al quale è richiesta la compensazione medesima.

## **Articolo 5**

### *Individuazione del soggetto erogatore della compensazione per i clienti domestici indiretti*

- 5.1 Il Direttore generale dell'Autorità, d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, effettuano una ricerca per individuare una società o un ente idoneo a svolgere il compito di soggetto erogatore della compensazione ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A. Gli esiti della ricerca sono sottoposti all'Autorità, per le decisioni di competenza, entro il 31 luglio 2009.
- 5.2 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A, individuato in esito alla ricerca effettuata ai sensi del precedente comma 5.1, dovrà presentare caratteristiche adeguate alle finalità, in particolare in relazione: alla affidabilità economica e finanziaria, alla capillarità dei punti di contatto con la clientela diffusa e alla capacità di gestire un sistema di comunicazione con i clienti interessati all'erogazione della compensazione.
- 5.3 Gli oneri derivanti dalle attività svolte dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A e funzionali all'erogazione delle compensazioni ai clienti indiretti

sono posti a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG.

### **Articolo 6**

#### *Copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici*

- 6.1 I costi sostenuti dalle imprese distributrici necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento, sono riconoscibili nell'ambito dei meccanismi di aggiornamento dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, in corso di periodo regolatorio, previsti dal Titolo 6 del RTDG.
- 6.2 A tal fine, le imprese distributrici sono tenute a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

### **Articolo 7**

#### *Copertura dei costi per l'adeguamento del sistema informatico di cui all'Articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08*

- 7.1 E' dato mandato al Direttore generale dell'Autorità affinché provveda ad avviare le azioni necessarie ad integrare la Convenzione Autorità-Anci in relazione alle esigenze di adeguamento del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 alle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 7.2 Gli oneri relativi all'adeguamento di cui al precedente comma 7.1 sono posti a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG, previa autorizzazione dell'Autorità.

### **Articolo 8**

#### *Disposizioni finali*

- 8.1 Il meccanismo di compensazione della spesa di cui al comma 2.1 dell'Allegato A diviene operativo a partire dall'1 novembre 2009.
- 8.2 La modulistica per la richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1 dell'Allegato A è pubblicata dall'Autorità con successivo provvedimento, entro il 30 settembre 2009.
- 8.3 Le eventuali procedure attraverso le quali il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A consente, anche attraverso lo scambio di informazioni con le imprese distributrici di energia elettrica, le verifiche di cui al comma 11.5 del medesimo Allegato A, saranno definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 8.4 Le procedure per le verifiche di cui al comma 13.3 dell'Allegato A sono attivate dalle imprese distributrici di gas naturale sulla base di direttive predisposte con successiva determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.

- 8.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 8.6 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 8.7 Il testo del RTDG è pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), nella versione risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis

**MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA  
SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DAI CLIENTI  
DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI**

Versione modificata con deliberazione ARG/com 113/09

**INDICE**

<b>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 1</b> Definizioni .....	3
<b>Articolo 2</b> Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.....	5
<b>Articolo 3</b> Modalità di richiesta della compensazione.....	5
<b>Articolo 4</b> Condizioni per l’ammissione alla compensazione .....	5
<b>Articolo 5</b> Erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti.....	6
<b>Articolo 6</b> Decorrenza della compensazione per i clienti domestici diretti .....	7
<b>Articolo 7</b> Applicazione della compensazione ai clienti domestici diretti .....	7
<b>Articolo 8</b> Erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti .....	8
<b>Articolo 9</b> Decorrenza della compensazione per i clienti domestici indiretti.....	9
<b>Articolo 10</b> Modalità e termini per il rinnovo della compensazione .....	9
<b>Articolo 11</b> Sistema informatico per l’ammissione alla compensazione.....	10
<b>Articolo 12</b> Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione alla compensazione	11
<b>Articolo 13</b> Controlli.....	11
<b>PARTE II COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 14</b> Compensazione.....	12
<b>Articolo 15</b> Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti.....	13
<b>Articolo 16</b> Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti...	13
<b>Articolo 17</b> Aggiornamento della compensazione.....	14
<b>PARTE III OBBLIGHI INFORMATIVI .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 18</b> Obblighi per i venditori .....	14
<b>Articolo 19</b> Obblighi per le imprese distributrici.....	15
<b>Articolo 20</b> Obblighi per il soggetto erogatore di cui all’ Articolo 1 .....	15
<b>Articolo 21</b> Comunicazioni verso l’ Autorità .....	15
<b>PARTE IV MODULISTICA .....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 22</b> Schemi di istanza per l’ammissione al regime di compensazione.....	15

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- **bonus elettrico** è la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, di cui al decreto 28 dicembre 2007;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
- **categoria d'uso** è la tipologia di utilizzo del gas naturale effettuata in un punto di riconsegna riconducibile alla classificazione contenuta nella Tabella 2;
- **cliente domestico** è un cliente domestico diretto o indiretto;
- **cliente domestico diretto** è un cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
- **cliente domestico indiretto** è una persona fisica che rispetta entrambi i seguenti requisiti:
  - a. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08, utilizza un impianto condominiale alimentato a gas naturale asservito a un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG;
  - b. non è titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG.
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di gas;
- **disagio economico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, individuata ai sensi dell' articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **distribuzione del gas naturale** è il servizio di cui all'articolo 4, comma 4.16, della deliberazione n. 11/07, ivi compresa la commercializzazione del servizio di distribuzione;
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08;
- **impianto condominiale:** è un punto di riconsegna riconducibile alla tipologia di cui di cui al comma 2.3, lettera b) del TIVG, alimentato a gas naturale;

- **impresa distributrice** è il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas naturale;
- **ISEE** è l'indicatore di situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- **nucleo familiare** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità nucleo familiare** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità familiare** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **PDR** è il codice identificativo del punto di riconsegna definito ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 138/04;
- **POD** è il codice alfanumerico, unico nazionale, identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica, definito ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- **soggetto erogatore** è il soggetto deputato ad erogare la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti;
- **vendita del gas naturale** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, della deliberazione n. 11/07;
- **venditore** è l'esercente l'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali, mediante contratti di fornitura;
- **zone climatiche** sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.
- **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008;
- **decreto-legge n. 185/08**: è il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **deliberazione ARG/elt 117/08**: è la deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- **RTDG**: è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvata con deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;

- **TIVG:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09.

## **Articolo 2**

### *Compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale*

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
- 2.2 La compensazione della spesa di cui al comma 2.1 è riconosciuta, con le modalità disciplinate dal presente provvedimento, ai clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico, con riferimento all'abitazione di residenza.
- 2.3 I clienti domestici in condizioni di disagio economico di cui al comma 2.2 sono individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge 185/08.

## **Articolo 3**

### *Modalità di richiesta della compensazione*

- 3.1 Ai fini dell'accesso alla compensazione di cui al comma 2.1, il cliente domestico presenta, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08, apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, secondo le modalità stabilite per l'applicazione del bonus elettrico, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui Tabella 1 allegata al presente provvedimento, utilizzando l'apposita modulistica di cui al successivo Articolo 22.
- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 può essere avanzata da un organismo istituzionale appositamente individuato.

## **Articolo 4**

### *Condizioni per l'ammissione alla compensazione*

- 4.1 La compensazione di cui al comma 2.1, nel caso di clienti domestici diretti, è riconosciuta al punto di riconsegna corrispondente al PDR indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente Articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità, di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
  - b) deve essere garantita la coincidenza:
    - i) della residenza anagrafica del cliente domestico con la localizzazione del punto di riconsegna, per il quale è richiesta la compensazione;

- ii) del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione;
  - c) la fornitura deve essere destinata alle categorie d'uso identificate con i codici 001, 002, 003, 006, 007, 008 o 009 di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  - d) il punto di riconsegna deve appartenere alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG;
  - e) il misuratore installato nel punto di riconsegna per il quale è richiesta la compensazione deve essere di classe non superiore a G6;
  - f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.
- 4.2 La compensazione di cui al comma 2.1, nel caso di clienti domestici indiretti è riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità, di cui all'articolo 3, comma 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 185/08, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un unico impianto condominiale;
  - b) l'impianto condominiale è alimentato con gas naturale;
  - c) la residenza anagrafica del richiedente coincide con la localizzazione dell'impianto condominiale;
  - d) la richiesta di agevolazione riguarda locali adibiti ad abitazione a carattere familiare ed è relativa all'abitazione di residenza del richiedente;
  - e) la fornitura relativa all'impianto condominiale appartiene alle categorie d'uso 006, 010 o 011 della Tabella 2;
  - f) con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali relativamente ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, è attiva un'unica compensazione.
- 4.3 Nel caso in cui il cliente diretto sia servito anche da un impianto condominiale, ai fini dell'ammissione alla compensazione anche in relazione alla quota parte relativa all'impianto condominiale, oltre a quanto previsto dal comma 4.1, devono essere rispettate anche le condizioni di cui al comma 4.2, lettere a), b), c), d) ed e).

## **Articolo 5**

### *Erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti*

- 5.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, applicata pro-quota giorno con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.
- 5.2 La componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 è applicata dalle imprese distributrici, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, ai punti di riconsegna individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

- 5.3 Nel caso di clienti domestici diretti che utilizzino anche impianti condominiali la componente compensativa di cui al comma 5.1 erogata dall'impresa distributrice è comprensiva anche della quota relativa all'uso dell'impianto condominiale.
- 5.4 Conformemente a quanto disposto dal comma 5.3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, il Comune trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente tramite il sistema di cui all'Articolo 11, gli elementi informativi necessari per la gestione della compensazione.
- 5.5 L'impresa distributrice, prima di procedere all'erogazione della componente compensativa, è in ogni caso tenuta a verificare, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 11, il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1, lettere b), punto ii), c), d) ed e) e di cui al comma 4.2, lettere b) ed e).
- 5.6 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa distributrice garantisce la separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di riconsegna beneficiario della compensazione.
- 5.7 Il venditore è tenuto a trasferire, nei termini di cui al successivo comma 7.2, al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice. Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese distributrici e trasferite ai clienti finali.

### **Articolo 6**

#### *Decorrenza della compensazione per i clienti domestici diretti*

- 6.1 L'impresa distributrice applica ai clienti domestici diretti la componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 5.4 da parte del Comune titolato a ricevere le domande.
- 6.2 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta dall'impresa distributrice ai clienti domestici diretti per 12 (dodici) mesi, a decorrere dal mese di prima applicazione di cui al comma 6.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del successivo comma 10.1.

### **Articolo 7**

#### *Applicazione della compensazione ai clienti domestici diretti*

- 7.1 Il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente domestico diretto titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell'impresa distributrice. Il venditore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata al cliente.
- 7.2 In relazione a quanto disposto dal comma 7.1, ove ne ricorrano le condizioni, il venditore limita l'ammontare della compensazione erogata al cliente in ciascun

ciclo di fatturazione fino a concorrenza dell'importo complessivo oggetto di fatturazione.

- 7.3 Gli importi non erogati in un ciclo di fatturazione ai sensi del comma 7.2 sono erogati al cliente finale in occasione delle fatturazioni successive, fermo restando il limite di cui al medesimo comma 7.2 e quanto disposto al comma 7.4.
- 7.4 Le compensazioni non erogate ai sensi del comma 7.2 sono erogate dal venditore al cliente con l'ultima fatturazione di competenza del periodo di vigenza del diritto di cui al comma 6.2.
- 7.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 7.1 e successivi, l'impresa distributrice:
- a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di riconsegna di pertinenza identificati tramite il codice PDR e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:
    - i) ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
    - ii) la cui domanda al regime di compensazione è stata rigettata;
  - b) invia in formato elettronico una comunicazione che:
    - i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di riconsegna con riferimento ad uno specifico codice fiscale;
    - ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
    - iii) indica la data di decorrenza e la data di termine, ove rilevante, del regime di compensazione determinata ai sensi del comma 6.2;
    - iv) indica il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della compensazione, ai sensi del comma 10.1.
- 7.6 La comunicazione di cui al comma 7.5 lettera b) è ripetuta nel caso di modifica delle informazioni di cui alla medesima lettera b).
- 7.7 In caso di *switching*, regolato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità n. 138/04, l'impresa distributrice rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 7.5 con la medesima cadenza prevista per le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 14.10 della medesima deliberazione n. 138/04.

### Articolo 8

#### *Erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti*

- 8.1 La compensazione di cui al comma 2.1 è riconosciuta ai clienti domestici indiretti dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1, con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.
- 8.2 Coerentemente con quanto disposto dal comma 5.4, il Comune trasmette all'impresa distributrice territorialmente competente e al soggetto erogatore di cui all'Articolo 1, tramite il sistema di cui all'Articolo 11, gli elementi informativi necessari per la gestione della compensazione.

- 8.3 L'impresa distributrice territorialmente competente verifica, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 11, il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.2, lettere b) ed e), nonché l'intestatario del contratto relativo all'impianto condominiale.

### **Articolo 9**

#### *Decorrenza della compensazione per i clienti domestici indiretti*

- 9.1 La compensazione di cui al comma 2.1 erogata ai clienti indiretti ha una validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data di trasmissione delle informazioni di cui al comma 8.2.
- 9.2 La compensazione di cui al comma 2.1 è resa disponibile per l'erogazione ai clienti indiretti entro 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza di cui al comma 9.1, ovvero entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del diritto precedente, in caso di rinnovo ai sensi del successivo comma 10.2.
- 9.3 Nel corso dei 12 (dodici) mesi di vigenza del diritto alla compensazione il cliente domestico indiretto, ivi compresi tutti gli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione.

### **Articolo 10**

#### *Modalità e termini per il rinnovo della compensazione*

- 10.1 Nel caso dei clienti domestici diretti, il rinnovo della compensazione di cui al comma 2.1 deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese  $n-1$ , essendo  $n$  l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione secondo quanto disposto dal comma 6.2.
- 10.2 Nel caso dei clienti domestici indiretti, il rinnovo della compensazione di cui al comma 2.1 deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese  $n-1$ , essendo  $n$  l'ultimo mese di vigenza del diritto alla compensazione di cui al comma 9.1.
- 10.3 La richiesta di rinnovo è effettuata dal cliente domestico con le medesime modalità stabilite dal comma 3.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità della compensazione per i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del precedente diritto.
- 10.4 Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine di cui ai commi 10.1 e 10.2, sono trattate quali nuove richieste di ammissione e la decorrenza della compensazione è quella prevista dai commi 6.2 e 9.1.
- 10.5 Il passaggio del cliente domestico da diretto a indiretto comporta la cessazione della compensazione in corso di validità e consente la richiesta di una nuova compensazione.

**Articolo 11**

*Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione*

- 11.1 In coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione della spesa avviene attraverso il sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.
- 11.2 Il sistema informatico di cui al comma 11.1 consente ai Comuni lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 con le imprese distributrici e il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1. Tali informazioni includono almeno, con riferimento a ciascun cliente domestico richiedente la compensazione:
- a) codice fiscale e residenza del cliente domestico;
  - b) codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;
  - c) codice identificativo dell'attestazione ISEE;
  - d) valore ISEE;
  - e) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
  - f) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
  - g) categoria d'uso di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
  - h) uso abitativo dei locali;
  - i) PDR per il quale si richiede la compensazione;
  - j) la zona climatica di appartenenza;
  - k) impresa distributtrice di gas naturale operante nel Comune di residenza del cliente domestico sulla base della concessione rilasciata dal Comune medesimo.
- 11.3 In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico, l'impresa distributtrice tratta come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:
- a) valore ISEE;
  - b) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
  - c) numerosità familiare ed eventuale condizione di famiglia numerosa;
  - d) residenza del cliente domestico richiedente la compensazione;
  - e) coincidenza del nominativo e del codice fiscale del cliente domestico richiedente la compensazione con un componente del nucleo familiare cui si riferisce l'attestazione ISEE;
- 11.4 Il sistema informatico di cui al comma 11.1 utilizza la codifica riportata nella Tabella 3 per la classificazione della tipologia di compensazione da erogare ai clienti domestici.
- 11.5 Il sistema informatico di cui al comma 11.1, anche attraverso lo scambio di informazioni con le imprese distributrici di energia elettrica, può consentire la verifica delle caratteristiche della fornitura di energia elettrica attiva presso l'abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede una compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.

- 11.6 L'impresa distributrice provvede a comunicare al sistema informatico di cui al comma 11.1:
- i. l'esito delle verifiche di propria competenza di cui ai commi 5.5 e 8.3, entro il primo giorno del secondo mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;
  - ii. la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.

## **Articolo 12**

### *Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione*

- 12.1 Per i clienti domestici diretti, nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- 12.2 Per i clienti domestici diretti, la compensazione cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore installato di cui di cui al comma 4.1, lettera e).
- 12.3 Nel caso di cambio di residenza del cliente domestico diretto avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza è effettuata tramite il Comune di nuova residenza. La compensazione in corrispondenza del punto di riconsegna di nuova residenza decorre dalla data della nuova residenza in corrispondenza del nuovo punto di riconsegna indicato dal cliente beneficiario della compensazione ovvero, se successiva, dalla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di riconsegna e, ove previsto, mantiene il medesimo termine di scadenza. I Comuni e le imprese distributrici o, in mancanza di accordo, le imprese distributrici tra di loro si accordano per lo scambio delle informazioni utili alla sincronica cessazione/attivazione della compensazione.
- 12.4 Nel caso dei clienti domestici indiretti, le variazioni di cui ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3 hanno effetto al momento del rinnovo della compensazione.
- 12.5 Nel caso di modifica della numerosità familiare, della categoria d'uso e della zona climatica, la variazione dell'ammontare della compensazione ha effetto dal rinnovo della compensazione medesima.

## **Articolo 13**

### *Controlli*

- 13.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico beneficiario della compensazione.
- 13.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese distributrici ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto i), con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:

- a) non procede al trasferimento di cui al comma 7.1;
  - b) dà immediata informativa all'impresa distributrice che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata;
  - c) comunica al cliente domestico, nella prima fatturazione utile o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, la non ammissione al regime di compensazione invitando il cliente medesimo a rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni.
- 13.3 Ciascuna impresa distributrice attiva procedure per la verifica sistematica dei prelievi di gas naturale effettuati in corrispondenza dei punti di riconsegna che beneficiano di compensazioni di cui al comma 2.1, al fine di individuare situazioni anomale con riferimento all'entità dei consumi ovvero alla loro periodicità.
- 13.4 Le eventuali anomalie rilevate ai sensi del precedente comma 13.3, sono segnalate, con cadenza almeno semestrale, ai Comuni competenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 13.5 La non veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico titolare del punto di riconsegna beneficiario della compensazione comporta la restituzione alla Cassa da parte del cliente finale domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate di un tasso di interesse pari all'*euribor* a 1 mese, maggiorato di 10 punti base.
- 13.6 In caso di mancata restituzione di quanto previsto al comma 13.5, la Cassa può richiedere l'attivazione delle procedure previste dalla deliberazione n. 138/04 per i casi di morosità dei clienti finali disalimentabili e procedere al recupero coatto delle somme dovute, con le garanzie a tutela del cliente finale previste dalla deliberazione n. 229/01.

## **PARTE II**

### **COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA**

#### **Articolo 14**

##### *Compensazione*

- 14.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1 erogato ai sensi degli articoli 5 e 8, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08.
- 14.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 14.1 è riportato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto alla categoria d'uso associata alla fornitura, alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna e al numero dei componenti della famiglia anagrafica, secondo il seguente prospetto:
- a) categoria d'uso:
    - i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
    - ii) uso riscaldamento ;

- iii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;
- b) numerosità familiare:
  - i) fino a 4 (quattro) componenti;
  - ii) oltre 4 (quattro) componenti;
- c) zone climatiche.:
  - i) zona A/B;
  - ii) zona C;
  - iii) zona D;
  - iv) zona E;
  - v) zona F.

### **Articolo 15**

#### *Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti*

- 15.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2, per i clienti domestici diretti, è riconosciuto con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di distribuzione applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla secondo cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z}}{365} * gg$$

dove:

- $CCG_{u,i,z}$  è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla categoria d'uso  $u$ , alla numerosità familiare  $i$  e alla zona climatica  $z$ ;
- $gg$  sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

### **Articolo 16**

#### *Modalità di erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti*

- 16.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2, per i clienti domestici indiretti, è riconosciuto attraverso l'erogazione di un contributo *una tantum* differenziato secondo le modalità di cui al medesimo comma 14.2.
- 16.2 L'ammontare della compensazione di cui al comma 14.2 viene erogato, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato.
- 16.3 Il bonifico domiciliato di cui al comma 16.2:
- a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;

- b) deve essere incassato entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della comunicazione di pagamento da parte del soggetto erogatore.
- 16.4 Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro il termine di cui al comma 16.3 lettera b), il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza.

### **Articolo 17**

#### *Aggiornamento della compensazione*

- 17.1 Nel periodo di regolazione 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, l’Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione di cui al comma 14.2 contestualmente all’aggiornamento delle condizioni economiche per la fornitura del gas naturale per i clienti in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno.
- 17.2 L’aggiornamento di cui al comma 17.1 a valere per l’anno  $n$ , è effettuato applicando ai valori in vigore nell’anno  $n-1$  la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08.

## **PARTE III**

### **OBBLIGHI INFORMATIVI**

#### **Articolo 18**

##### *Obblighi per i venditori*

- 18.1 Ciascuna venditore provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell’Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 18.2 Ciascun venditore, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa provvede ad inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1, la seguente dicitura:
- “La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (cosiddetto bonus sociale gas) ai sensi del decreto-legge n. 185/08. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro *mese/anno*”;
- 18.3 [comma soppresso con deliberazione 6 agosto 2009 ARG/com 113/09]

**Articolo 19**

*Obblighi per le imprese distributrici*

- 19.1 Ciascuna impresa distributtrice provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

**Articolo 20**

*Obblighi per il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1*

- 20.1 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 gestisce, con riferimento ai clienti domestici diretti e indiretti, le comunicazioni relative all'ammissibilità al regime di compensazione ed alla necessità di rinnovo.

**Articolo 21**

*Comunicazioni verso l'Autorità*

- 21.1 Entro il 31 marzo di ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni complessivamente erogate a ciascun venditore nell'anno solare precedente.
- 21.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, ciascun venditore comunica all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributtrice, l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici diretti nell'anno solare precedente ed il programma di trasferimento degli eventuali scostamenti.
- 21.3 [comma soppresso con deliberazione 6 agosto 2009 ARG/com 113/09].
- 21.4 Le informazioni relative all'ammontare delle compensazioni erogate di cui ai commi 21.1 e 21.2 dovranno essere dettagliate in relazione alle categorie d'uso, alle zone climatiche e alla numerosità familiare associate ai clienti domestici beneficiari dalla compensazione.

**PARTE IV**

**MODULISTICA**

**Articolo 22**

*Schemi di istanza per l'ammissione al regime di compensazione*

- 22.1 La modulistica per la richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1 dell'Allegato A è pubblicata dall'Autorità con successivo provvedimento.

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di cui al comma 3.1

<b>Informazione</b>	<b>Clienti diretti</b>	<b>Clienti indiretti</b>
Data di presentazione della domanda	X	X
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente	X	X
Indirizzo punto di riconsegna da agevolare	X	X
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) da agevolare	X	no
Codice identificativo del punto di riconsegna (PDR) dell'impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione	X <sup>1</sup>	X
Nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell'intestatario del contratto di fornitura relativo all'impianto condominiale per il quale è richiesta la compensazione	X <sup>1</sup>	X
Attestazione ISEE (numero identificativo dell'attestazione, data di rilascio e di scadenza, valore indicatore)	X	X
Numerosità familiare	X	X
Eventuale condizione di famiglia numerosa	X	X
Autocertificazione dell'uso abitativo dei locali sottesi al punto di riconsegna per il quale si richiede l'agevolazione	X	X
Autocertificazione delle categorie d'uso	X	X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle verifiche di cui all'Articolo 13	X	X
Codice identificativo del punto di prelievo (POD) relativo alla fornitura di energia elettrica attiva presso l'abitazione di residenza in relazione alla quale si richiede la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale	X	X
Codice identificativo dell'istanza per bonus elettrico eventualmente percepito	X	X
Tipologia di domanda <sup>2</sup>	X	X

<sup>1</sup> Obbligatorio nel caso in cui il cliente diretto richieda la compensazione anche per un impianto condominiale.

<sup>2</sup> Nuova domanda, rinnovo, variazione residenza.

Tabella 2: Categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c) deliberazione n. 157/07

Codice	Descrizione
001	Uso cottura cibi
002	Produzione di acqua calda sanitaria
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
006	Riscaldamento individuale/centralizzato
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

Tabella 3– Classificazione delle tipologie di compensazione di cui ai commi 7.5 e 11.4

Codice tipologia agevolazione	Descrizione
Gujzm	<p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• G indica la compensazione per fornitura di gas naturale</li> <li>• u indica la categoria d'uso, dove u è pari a AC per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura, R per riscaldamento e ACR per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento.</li> <li>• j indica la fascia di numerosità familiare, dove: j=1 per famiglie fino a 4 componenti; j=2 per famiglie oltre 4 componenti</li> <li>• z indica la zona climatica di residenza del beneficiario dove z= A/B, C, D, E, F</li> <li>• m indica la modalità di erogazione, dove m=d diretto in bolletta; m=i indiretto come previsto agli articoli 5 e 8.</li> </ul>

*Tabella 4 – Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)*

Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna)		Zona climatica (z)				
		A/B	C	D	E	F
<i>Famiglie fino a 4 componenti (j=1)</i>						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	25	25	25	25	25
u=R	Riscaldamento	35	50	75	100	135
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	60	75	100	125	160

<i>Famiglie oltre 4 componenti (j=2)</i>						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	40	40	40	40	40
u=R	Riscaldamento	45	70	105	140	190
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	85	110	145	180	230